

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
unità operativa specialistica (uos) di BILANCIO e COORDINAMENTO STRATEGICO	salute@certregione.fvg.it tel +39 040 377 5658 I-34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10



CIRCOLARE
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ E I CRITERI
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE
14 NOVEMBRE 2022, n. 16, PER IL
SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI
ABITAZIONI.

DPREG n. 162 DEL 10 DICEMBRE 2024 - BUR n. 52 DEL 27 DICEMBRE 2024

sommario

Premessa	3
Le principali novità	3
Il testo del regolamento.....	5
Art. 1 Oggetto.....	6
Art. 2 Definizioni	6
Art. 3 Beneficiari	6
Art. 4 Oggetto degli interventi.....	7
Art. 5 Interventi e spese ammissibili.....	8
Art. 6 Presentazione della domanda di contributo dei privati cittadini ai Comuni	9
Art. 7 Istruttoria delle domande.....	11
Art. 8 Intensità e cumulabilità dei contributi	12
Art. 9 Trasferimento delle risorse ai Comuni.....	12
Art. 10 Concessione ed erogazione dei contributi ai cittadini beneficiari	13
Art. 11 Revoca e rideterminazione dei contributi ai cittadini beneficiari.....	14
Art. 12 Modalità di rendicontazione dei Comuni.....	15
Art. 13 Norme transitorie	16
Art. 14 Abrogazioni	16
Art. 15 Entrata in vigore	16
Allegati.....	16
Sintesi del procedimento	17
1. Presentazione della domanda al Comune	18
2. Istruttoria e trasmissione alla Regione.....	18
2.1. Istruttoria	18
2.2. IOL: Trasmissione tramite Inserimento dei dati in piattaforma	20
3. Concessione ed erogazione al Comune	20
4. Erogazione dei contributi al beneficiario.....	21
5. Trasmissione della rendicontazione.....	21
6. Approvazione della rendicontazione	21
Riepilogo trasmissioni ammesse.....	22
Annualità 2025 - La fase transitoria	22
I materiali.....	23
Contatti	24

PREMESSA

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, ha rinnovato l'impianto concessorio dei contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni. L'articolo 11 della legge, richiamando i requisiti ed i principi dettati dalla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 in materia di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, conferma e aggiorna la disciplina già prevista dall'abrogato art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41. Le novità introdotte riguardano in particolare il chiarimento della natura e la tipologia di disabilità delle persone a cui è dedicato il contributo, armonizzando il linguaggio secondo le nuove disposizioni ministeriali contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*) e la precisazione che tali contributi sono diretti a rimborso delle spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Il regolamento precedente (DPRReg. 0137/2016) viene quindi abrogato e sostituito dal nuovo, il quale, oltre a recepire le indicazioni di legge, migliora e semplifica il procedimento concessorio. L'impianto esistente, istituito nel 2012 e aggiornato quattro anni dopo, ha mostrato nel corso del tempo un buon grado di risposta ai bisogni manifestati dalla popolazione con disabilità in Friuli-Venezia Giulia. Pertanto, il nuovo regolamento ha l'obiettivo di migliorare l'impianto precedente semplificando le procedure, riducendo i tempi di attesa e risolvendo alcune criticità.

Il lavoro di studio e sviluppo del nuovo regolamento è stato curato nel corso del 2024, attraverso il confronto con i portatori di interesse e sulla base dei dati storici in possesso dell'amministrazione regionale, in particolare con il supporto del Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche Friuli-Venezia Giulia (CRIBA), soggetto che riveste la funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 10/2018, e che ha collaborato proficuamente alla revisione del testo.

Il seguente testo, pertanto, rivolto in primo luogo ai referenti dei Comuni che si occupano di curare le istruttorie relative alle istanze del contributo *de quo*, intende dare degli strumenti aggiuntivi e interpretativi, che possono essere di aiuto anche alle stesse persone con disabilità a cui è rivolto.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

I punti importanti e sostanziali di modifica, che saranno approfonditi più avanti nell'illustrazione dell'articolato, sono i seguenti:

1. Ai sensi dell'art. 11 co. 2 della LR 16/22 **le domande non sono più fatte a preventivo ma a consuntivo**: a partire dal 1° gennaio 2025 pertanto i singoli utenti presenteranno domanda ai Comuni attraverso i consueti canali previsti dall'organizzazione dei Comuni stessi, **fornendo contestualmente anche la documentazione di spesa già regolarmente quietanzata**. I Comuni provvederanno all'istruttoria e, una volta completata, invieranno attraverso l'applicativo IOL le relative richieste nei termini previsti dall'art. 7 del regolamento. Non va quindi inviato più nulla via pec, eccezion fatta per le rendicontazioni di cui si accennerà più avanti e, naturalmente, per gli elenchi delle istanze presentate nel 2024 (vedi sotto - fase transitoria).

2. Accorciamento dei tempi del procedimento entro i 180 gg., rispetto all'ampio arco temporale del vecchio regolamento. L'azione si attua attraverso la previsione di **tre finestre annuali per l'invio delle istanze da parte dei Comuni** vs. la Regione, con **l'utilizzo dell'applicativo IOL**. La precedente regolamentazione prevedeva infatti dei tempi molto dilatati, i quali oltre a provocare un discreto grado di incertezza percepita dalle famiglie, comportava un rischio piuttosto elevato di non portare a conclusione il procedimento di erogazione del contributo. Negli anni si è rilevato infatti che tra la presentazione dell'istanza e la liquidazione alle famiglie potevano passare anche più di 18 mesi, e non pochi sono stati i casi nei quali, nel corso di quest'ampio arco di tempo, è avvenuto il decesso del potenziale beneficiario, determinando, da un lato, l'interruzione di un iter già avviato, con i relativi oneri amministrativi a carico degli enti locali, dall'altro, il mancato raggiungimento delle finalità di interesse pubblico perseguite dell'amministrazione regionale.
La contrazione dei tempi procedurali si attua attraverso la previsione di tre finestre annuali per l'invio delle istanze da parte dei Comuni verso la Regione attraverso l'applicativo Istanze On-Line (IOL). Nella pratica si prevede che l'amministrazione regionale emani tre decreti di concessione per ogni esercizio finanziario. I Comuni, una volta ricevute le risorse, provvedono all'erogazione ai destinatari entro 30 giorni.
3. Semplificazione del procedimento che passa **dalla modalità a graduatoria alla modalità a sportello**, prevista dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Le richieste vengono evase e inviate alla Regione tramite la piattaforma IOL e, per il Comune, non vi è più la necessità di attribuire punteggi per la formazione della graduatoria, che di fatto non esiste più.
Conseguenza di tali previsioni e ulteriore elemento di semplificazione riguarda il fatto che non saranno più necessarie le rendicontazioni utente-Comune poiché la spesa ammissibile e la determinazione del contributo avverranno già in fase istruttoria. Al contrario permangono le indicazioni riguardanti i rendiconti Comune-Regione che saranno trasmessi via PEC tramite l'apposita modulistica nei tempi previsti dagli atti di concessione.

Particolare attenzione va posta alla **fase transitoria**: le domande presentate dai cittadini ai Comuni nel corso del 2024 sono trattate alla "vecchia maniera", quindi su base preventiva, e trasmesse alla Regione attraverso la "vecchia" modulistica e via pec entro il 31 marzo 2025 – la Regione provvederà a formare l'ultima graduatoria e a concedere le risorse ai Comuni, che tratteranno le relative pratiche ai sensi del vecchio regolamento. Ciò comporta che nel 2025 vi sarà la complicazione di trattare le pratiche in maniera "mista": quelle del 2024 con le fasi del vecchio regolamento, quelle del 2025 con le nuove modalità.

IL TESTO DEL REGOLAMENTO

Nell'intento di far cosa utile per un'omogenea applicazione del nuovo strumento a livello territoriale, si illustra il nuovo testo e si forniscono, laddove ritenuto necessario, le prime precisazioni e indicazioni, redatte ponendo, se del caso, a confronto la nuova disciplina e quella emanata con il regolamento precedente.

Prima di illustrare il nuovo regolamento, si evidenzia innanzitutto che il testo ha il medesimo numero di articoli del regolamento DPREg. 137/2016 e, salvo l'eliminazione dell'articolo relativo alla graduatoria regionale, il nuovo regolamento mantiene pressoché la medesima struttura. I primi articoli trattano i temi relativi ai beneficiari e agli interventi, gli articoli 6 e 7 trattano la presentazione delle istanze e la loro istruttoria, l'articolo 8 riguarda la quantificazione del contributo, gli articoli dal 9 al 12 trattano la concessione, erogazione e rendicontazione ed infine gli ultimi riguardano le norme transitorie e le abrogazioni.

Nuovo Regolamento (DPReg. 162/2024)	Vecchio Regolamento (DPReg. 137/2016)
Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Beneficiari Art. 4 Oggetto degli interventi Art. 5 Interventi e spese ammissibili	Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Beneficiari Art. 4 Oggetto degli interventi Art. 5 Interventi e spese ammissibili
Art. 6 Presentazione della domanda di contributo dei privati cittadini ai Comuni Art. 7 Istruttoria delle domande	Art. 6 Presentazione della domanda di contributo Art. 7 Istruttoria delle domande
	<i>Art. 8 Formazione della graduatoria regionale.</i>
Art. 8 Intensità e cumulabilità dei contributi Art. 9 Trasferimento delle risorse ai Comuni Art. 10 Concessione ed erogazione dei contributi ai cittadini beneficiari Art. 11 Revoca e rideterminazione dei contributi ai cittadini beneficiari Art. 12 Modalità di rendicontazione dei Comuni	Art. 9 Intensità e cumulabilità dei contributi Art. 10 Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi alle UTI Art. 11 Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Art. 12 Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Art. 13 Rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari.
Art. 13 Norme transitorie Art. 14 Abrogazioni Art. 15 Entrata in vigore	Art. 14 Norme transitorie Art. 15 Abrogazioni

ART. 1 OGGETTO

Il **comma 1** trova come prima modifica l'aggiornamento del riferimento all'articolo 11 della legge regionale 16/2022, e con esso anche l'obbligo da questa imposto riguardante il fatto che il contributo è erogato a "rimborso delle spese sostenute". Vi è poi un adeguamento del linguaggio in conformità al dlgs. 62/2024, per cui la disabilità prima definita "psichica" diventa "mentale e intellettiva".

Aggiunto ex novo un **comma 2** di ulteriori riferimenti normativi: ai principi della LR 10/2018 sul tema dell'accessibilità, nonché ai principi di cui alla legge 13/1989 e ai criteri di progettazione e alle specifiche funzionali e dimensionali del DM 236/1989, che nel vecchio regolamento stavano nell'articolo 4.

ART. 2 DEFINIZIONI

Riguardo al **comma 1** dell'articolo non ci sono state modifiche sostanziali; non si è provveduto infatti a coordinare le definizioni con quelle della LR 16/2022, ma ci si è limitati a chiarire il perimetro del presente regolamento. Unico aggiornamento riguarda la lettera c), relativamente al linguaggio, per cui i termini "non vedenti, ipovedenti e non udenti" diventano "persone con disabilità sensoriale" in senso lato.

Il **comma 2**, aggiunto ex novo, colloca correttamente il contributo *de quo* all'interno della disciplina ISEE.

E' opportuno precisare che la presente circolare non ha lo scopo di affrontare in maniera esaustiva le problematiche riferite all'ISEE; si evidenzia infatti che l'applicazione dell'ISEE non è disciplinata da normative regionali, bensì da normative nazionali (DPCM 159/2013 e correlate norme integrative), che stabiliscono i vari ambiti di applicazione e prendono in considerazione tutti gli aspetti di competenza. Ci si soffermerà su un unico aspetto, che è quello relativo al nucleo familiare da considerare per il contributo:

- il contributo in oggetto è una prestazione agevolata di natura sociosanitaria e, in quanto tale, ricade nella disciplina di cui all'articolo 6 del DPCM 159/2013;
- si raccomanda di fare bene attenzione a quali sono i casi che possono usufruire del cosiddetto "nucleo ristretto", che non è rivolto alla generalità dei soggetti (ad esempio i minori sono esclusi) e solo per alcune "composizioni" del nucleo;
- rammentare che chi ha la possibilità di usufruire del nucleo ristretto può optare per il nucleo ordinario, qualora lo ritenga opportuno.

Per approfondimenti sul tema si rinvia pertanto alla normativa nazionale succitata ed ai soggetti competenti sul tema quali INPS, Patronati o Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

ART. 3 BENEFICIARI

Comma 1 - i beneficiari a cui il contributo è rivolto, sono rimasti i medesimi del regolamento del 2016. L'unica precisazione introdotta riguarda la tipologia di disabilità con riferimento al linguaggio, come già precisato nel commento all'art. 1.

Come nel precedente regolamento, un punto di riferimento per la concessione del contributo consiste nel fatto che il beneficiario sia residente nell'immobile oggetto dei lavori o che, almeno, intenda farlo. Al riguardo, nel comma è richiamata la deroga stabilita direttamente dall'art. 11, co. 3 della legge

regionale 16/2022 che di seguito si riporta: “Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l’affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 2, il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l’abitazione di residenza che per l’abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento di cui al comma 4”. In pratica il contributo può essere concesso anche per abitazioni diverse da quelle di residenza nell’eventualità di un affidamento condiviso stabilito da un provvedimento giurisdizionale, che i richiedenti dovranno esibire in sede di presentazione della domanda.

Nel comma è infine **confermata la soglia ISEE di 60.000,00 euro** – in presenza di un valore superiore a detta soglia la domanda non può essere ammessa all’iter procedimentale e va pertanto archiviata.

I successivi commi 2, 3 e 4 riguardano la certificazione di invalidità o di disabilità – si sottolinea che la certificazione ha il solo fine di definire la condizione per l’accesso al contributo; non è quindi più necessario, come accadeva nel regolamento previgente, attribuire punteggi a seconda della condizione di disabilità della persona.

Comma 2:

- lettera a) - tutte le situazioni di invalidità o disabilità che possono accedere al contributo sono elencate nell’allegato A (nel vecchio regolamento era allegato E) con particolare evidenza dei requisiti minimi, evidenziati in grigio nell’allegato, che sono sufficienti per l’accesso al contributo – va da sé che qualora una persona fosse in una condizione superiore a quella minima può accedere al contributo;
- lettera b) – riguarda il certificato medico aggiuntivo che serve laddove dalla certificazione di cui alla lettera a) non risultino le difficoltà che derivano dalla menomazione accertata. Tale esigenza è direttamente correlata a quanto stabilito dall’art. 4, comma 1 in relazione alla “logica” per la quale va richiesto un contributo per un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, che deve corrispondere “alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità”. Solo per fare un esempio, in via generale un cittadino che esegue un intervento per l’installazione di un servoscala si presuppone abbia una condizione di disabilità “fisica”, per cui le scale costituiscono una barriera – tale condizione deve evincersi dalla certificazione lettera a), altrimenti è necessario integrarla con quella di cui alla lettera b).

Comma 3 – a differenza del vecchio regolamento che già prevedeva la possibilità di presentare un certificato medico (con ricevuta di presentazione della domanda per il riconoscimento della condizione) per coloro che erano privi dell’effettiva attestazione di disabilità, ma limitata ai soggetti ricoverati, il nuovo testo la estende a tutti coloro che ne hanno bisogno – non c’è più bisogno di essere in una situazione di ricovero.

Attenzione però al nuovo **comma 4**, che stabilisce che l’effettiva certificazione del riconoscimento della condizione di disabilità debba essere consegnata al Comune entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di concessione del contributo, come poi ripreso nell’art. 11, comma 1, lettera c) – in pratica la persona può accedere all’iter anche senza certificazione effettiva, ma la deve possedere al momento dell’effettivo pagamento.

ART. 4 OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Per i **primi tre commi** nessuna variazione rispetto al vecchio testo. Il comma 1 contiene il già citato riferimento al fatto che l’intervento per il quale si richiede il contributo deve essere appropriato al tipo di disabilità della persona interessata. Il comma 2 conferma che per gli edifici post 11 agosto 1989

sono ammissibili solo gli interventi di adattabilità, di cui viene fornito un elenco in allegato alla presente circolare.

Comma 4 - conferma che non sono finanziabili gli interventi già oggetto di contributo, con la specifica che il vincolo vale per la stessa unità immobiliare; ciò significa che se una persona si trasferisce in un altro edificio può chiedere il contributo anche per la medesima tipologia di intervento della quale era stata beneficiaria in passato.

È possibile invece accedere al contributo in caso di intervento diverso, anche per la medesima abitazione; ad esempio, se è stato già concesso un contributo per la realizzazione di una rampa esterna, sarà possibile ammettere la richiesta per un ascensore o comunque per un'altra tipologia d'intervento diverso dalla rampa, anche nel corso della stessa annualità.

Nessuna variazione rispetto al **comma 5**.

ART. 5 INTERVENTI e SPESE AMMISSIBILI

In linea generale, l'elenco degli interventi ammissibili è rimasto sostanzialmente inalterato, con alcune precisazioni:

Comma 1:

- nella lettera a) le rampe da installare possono essere sia fisse che mobili, mentre si precisa che l'intervento di cui al punto 5) può riguardare sia i corrimani che i parapetti;
- alla lettera c) viene meglio dettagliato l'ampliamento di porte che diventa "ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli";
- anche alla lettera d) sono aggiunti oltre ai corrimani anche i parapetti;
- alla lettera e) si specifica che i dispositivi installati possono essere automatici o manuali (ad es. maniglie particolari) e possono riguardare porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti;
- l'acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che nel vecchio regolamento era collocato al comma 2, lettera c), viene ora più appropriatamente spostato al comma 1 e diventa lettera i).

Comma 2 - alla lettera b) viene specificato che possono essere imputate, fino a un massimo del 10%, le spese di progettazione e direzione lavori per i quali si chiede il contributo; ciò significa che in caso di intervento più ampio non possono essere imputate tutte le spese di progettazione e direzione lavori, bensì solo quelle correlate direttamente ad interventi ammissibili a contributo.

E' opportuno evidenziare infatti che, nei casi interessati da ristrutturazioni più ampie, gli interventi ammessi sono e rimangono quelli elencati nel presente articolo.

Comma 3 - è quello che prevede che per l'esecuzione di opere condominiali è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità - nel vecchio regolamento si parlava solamente di ascensori, per cui l'ammissibilità è ora ampliata a tutti gli interventi di cui al comma 1 che riguardano le parti comuni.

Comma 4 - viene confermato il **massimale di 50.000 euro** quale spesa ammissibile sulla quale poi procedere con il calcolo del contributo.

Comma 5 - si confermano gli interventi non ammessi, specificando che il criterio vale per ogni tipologia di intervento che non si configuri come un abbattimento delle barriere architettoniche ovvero non abbia alcun effetto in relazione a un miglioramento sul piano dell'accessibilità: ad esempio, in caso di una ristrutturazione completa di una stanza da bagno, se il richiedente procede

contestualmente al cambio dei serramenti, oppure dei radiatori, questi non sono da considerarsi ammissibili per la quantificazione del contributo spettante.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DEI PRIVATI CITTADINI ai comuni

Comma 1 - va posta particolare attenzione al soggetto richiedente, cioè colui che appone la propria firma in calce alla domanda; i soggetti che possono presentare domanda sono esclusivamente i seguenti:

- la persona con invalidità o disabilità;
- l'amministratore di sostegno formalmente nominato;
- il tutore o curatore, formalmente nominato;
- solo in caso di minori con disabilità, coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale.

In nessun caso può essere accettata una domanda sottoscritta da persona diversa dall'utente con invalidità o disabilità oppure da persona che non rivesta uno dei ruoli sopra elencati. Se non rivestono tale ruolo non si può accettare ad esempio una domanda sottoscritta dal coniuge, dal figlio, dal genitore o da altro parente.

Non può essere inoltre accettata alcuna domanda se la persona avente diritto non è esistente in vita al momento della presentazione della stessa – ad esempio un tutore o un erede non hanno alcun titolo per presentare domanda se la persona avente diritto è già venuta a mancare, anche se gli interventi sono stati eseguiti e la persona ne ha, per un certo tempo, usufruito.

Comma 2 - il modulo di cui all'allegato B al Regolamento, è frutto della "fusione" dei vecchi allegati A e C, e consta di una prima parte in cui l'utente "chiede" (ex allegato A), di una seconda in cui "dichiara" e di una terza riferita agli allegati da presentare (ex allegato C).

Con riferimento alla prima parte, al di là dei dati anagrafici, è importante già nell'oggetto barrare correttamente le caselle relative a "accessibilità esterna" e/o "accessibilità interna", che verranno poi riprese nel dettaglio nella tabella contenente l'elenco degli interventi, di cui al Quadro A e al Quadro B.

Comma 3 - riguarda la parte dove il richiedente, tra l'altro, dichiara (art. 47 DPR 445/2000):

- lettera a): la situazione di residenza, attraverso la selezione delle caselle di cui al punto c. dell'allegato B, che può già essere effettiva al momento della domanda oppure, non avendo ancora la residenza, si impegna ad acquisirla nei tempi previsti (60 gg. dalla comunicazione di concessione del contributo);
- lettera b): l'eventuale richiesta di altre agevolazioni, barrando opportunamente le caselle di cui al punto d. dell'allegato B e indicando, nel caso, l'importo rimasto effettivamente a carico dopo aver sottratto dalla spesa complessiva l'importo delle agevolazioni;
- lettera f): data e ammontare dell'ISEE.

Comma 4 - riguarda la documentazione a corredo della domanda:

- lettera a): il richiedente è tenuto a presentare e sottoscrivere una relazione scritta in forma libera, nella quale è descritta in maniera sintetica la situazione preesistente riguardante le barriere e una descrizione degli interventi realizzati – le relative indicazioni sono contenute nell'allegato C, che va compilato nelle parti richieste in riferimento alle spese;
- lettera b), che riguarda rispettivamente:
 - 1) la presentazione della copia della certificazione di invalidità o disabilità;

- 2) l'eventuale certificato medico integrativo, che va richiesto solo se dalla certificazione già presentata non risultino le obiettive difficoltà correlate all'intervento per il quale si richiede il contributo (vedere commento all'art. 3, comma 2, lett. b);
 - 3) l'eventuale certificazione sostitutiva, da presentare esclusivamente in quelle situazioni dove la persona ha fatto la domanda per il riconoscimento, ma è in attesa di completare il relativo iter ovvero di entrare effettivamente in possesso dell'effettiva certificazione;
- lettere c), d), e) e g), che riguardano documenti da presentare esclusivamente in situazioni di interventi di tipo condominiale – si richiama l'attenzione sulla lettera g) che permette al richiedente di presentare, anziché le fatture, le ricevute di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza;
 - lettera f): le fatture o altra documentazione giustificativa della spesa **devono riportare una data compresa entro i 12 mesi precedenti a quella di presentazione dell'istanza**, altrimenti non sono ammissibili.

Si ritiene utile soffermarsi sull'intestazione della documentazione di spesa che può essere a nome di:

- ✓ la persona con invalidità o disabilità;
- ✓ il genitore di soggetto minore;
- ✓ coloro che rivestono il ruolo, formalmente riconosciuto, di tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- ✓ soggetti conviventi dei quali la persona avente diritto è fiscalmente a carico – per la definizione di soggetto fiscalmente a carico si rimanda alle leggi di settore.

Non è ammissibile documentazione di spesa intestata a soggetti diversi da quelli sopra elencati - ad esempio coniuge, genitori, figli o parenti che non rivestono alcun ruolo tra quelli compresi nell'elenco, a eccezione di quei casi, relativamente frequenti, in cui la persona con disabilità è intestataria della fattura ma l'intervento è stato effettivamente "pagato" da altro soggetto: se l'ufficio istruttore accerta, anche con riferimento ai contenuti della relazione di cui all'allegato C, che l'intervento è stato eseguito a vantaggio della persona con disabilità nell'immobile ove essa risiede, la documentazione è ammissibile.

Comma 5 - nel caso di interventi finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna che quella interna, va presentata un'unica richiesta di contributo corredata da due distinte quantificazioni di spesa.

E' importante sottolineare che, sia in questo caso, sia nel caso di presentazione da parte della stessa persona di due o più istanze nel corso del medesimo anno solare il massimo contributo erogabile non potrà superare i 10.000 euro.

Alcuni esempi:

- 1) utente che esegue più interventi di sola accessibilità interna (es. bagno e percorsi orizzontali interni) – la spesa ammissibile per il bagno è di euro 4.800, quella per i percorsi orizzontali è di euro 3.000; i due importi vanno sommati (7.800 euro complessivi) e sul totale si calcola il contributo spettante, pari a euro 5.840;
- 2) utente che presenta una domanda per interventi di accessibilità sia esterna che interna – la spesa ammissibile per l'esterna è di euro 20.000, a cui corrisponde un contributo spettante di euro 8.500; la spesa ammissibile per l'interna è di euro 10.000, a cui corrisponde un contributo spettante di euro 6.500. La somma dei due ammonta a euro 15.000, il contributo erogabile è di euro 10.000;
- 3) utente che presenta a marzo una domanda per rifare il bagno – la spesa ammissibile è di euro 15.000, a cui corrisponde un contributo spettante di euro 7.500, che viene regolarmente erogato; a ottobre ne presenta un'altra per dispositivi di apertura e chiusura finestre con

- spesa ammissibile di euro 5.000, cui corrisponde un contributo spettante di euro 5.000; questo secondo contributo è rideterminato nel limite di 10.000 euro complessivi, quindi alla persona non possono essere erogati più di 2.500 euro "a complemento" dei 7.500 già ricevuti.
- 4) utente che presenta una domanda per vari interventi per una spesa ammissibile di euro 60.000 – l'importo massimo considerabile è di euro 50.000, cui corrisponde un contributo spettante di euro 10.000. Nel caso la persona intendesse presentare un'altra domanda nel corso della medesima annualità non potrà ricevere un ulteriore contributo, avendo già percepito il limite massimo erogabile per l'annualità di riferimento.

ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'articolo riguarda l'attività istruttoria dei Comuni che ricevono le istanze da parte dei cittadini. Si precisa che i cittadini non utilizzano l'applicativo informatico IOL, che è riservato al personale degli enti preposti.

Comma 1 - i Comuni hanno 30 giorni di tempo per eseguire i dovuti accertamenti e caricare i dati sulla apposita piattaforma informatica (vedi comma 5).

- lettera a): l'istruttoria segue la procedura a sportello di cui all'art. 36, co. 4 della LR 7/2000;
- lettera b): concerne gli accertamenti da eseguire, che sono:
 - 1) la regolare esecuzione delle opere – l'attività può essere effettuata attraverso l'esame della relazione di cui all'allegato C oppure, in caso di poca chiarezza, con sopralluogo diretto;
 - 2) l'ammissibilità della spesa sostenuta – è forse la parte alla quale va dedicata più attenzione, in quanto va accuratamente verificata, caso per caso, l'appropriatezza della spesa in relazione all'intervento, in particolare in caso di spese per interventi accessori che non sempre sono correlati all'abbattimento di barriere architettoniche e all'accessibilità – pertanto l'importo indicato dal richiedente potrà essere confermato ovvero rivisto in relazione a eventuali spese reputate non ammissibili;
 - 3) la residenza anagrafica, in relazione alla dichiarazione fatta dal richiedente nell'istanza;
- lettera c): la determinazione del contributo spettante va eseguita solo dopo che è stato definito l'importo ammissibile – sul sito regionale verrà pubblicato un foglio di calcolo di supporto per la determinazione del contributo, nel quale basta inserire l'importo ammissibile ricavando immediatamente il contributo spettante.

I **commi 2 e 3** disciplinano l'iter istruttorio in caso vi fosse la necessità di richiedere documentazione integrativa o sostitutiva.

Comma 4 - riguarda i casi in cui non vi è diritto al contributo:

- esaurimento di fondi – nel caso, le domande rimangono valide e sono messe in attesa (vedere sul punto il commento all'art. 9, co. 4);
- presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 3;
- per interventi non compresi tra quelli previsti all'articolo 5;
- per decesso della persona avente diritto – su questo punto è importante chiarire che è possibile da parte degli enti pubblici erogare risorse economiche alle persone solo in caso in cui vi sia un'obbligazione giuridica nei loro confronti. Nei procedimenti contributivi l'obbligazione giuridica non nasce al momento della domanda, bensì dopo un provvedimento espresso con il quale il beneficiario viene individuato che, nel caso del presente regolamento, corrisponde all'atto con il quale la Regione trasferisce le risorse ai Comuni per la successiva

attribuzione al cittadino richiedente. Ciò significa che gli eredi non possono vantare alcun diritto prima dell'approvazione di tale atto.

Comma 5 - il funzionario responsabile, entro i 30 giorni di cui al comma 1, accede con le proprie credenziali SPID all'apposita piattaforma informatica Istanze On Line (IOL) e inserisce i dati richiesti senza trasmettere alla Regione alcuna documentazione, che va conservata agli atti, in quanto i Comuni stessi, come definito dal successivo **comma 6**, sono titolari del trattamento dei dati personali – al riguardo i Comuni sono tenuti a fornire agli interessati la relativa informativa.

ART. 8 INTENSITÀ E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI

Nel vecchio regolamento era articolo 9 - il vecchio articolo 8, dedicato alla formazione della graduatoria regionale è stato eliminato, non essendovi più bisogno di formare alcuna graduatoria.

Comma 1 – il comma è scritto in maniera leggermente diversa ma senza alterarne la sostanza, pertanto il calcolo per la quantificazione del contributo è uguale a quello precedente.

Comma 2 – come già accadeva in applicazione del vecchio regolamento e come già evidenziato nel commento all'art. 6, co. 5, l'importo massimo erogabile con riferimento al singolo esercizio finanziario è di **10.000 euro**. Il comma precisa che ad ogni persona con disabilità ovvero a più persone con disabilità residenti nella medesima unità abitativa, intesa come abitazione del nucleo familiare interessato, non può essere erogata una somma superiore a 10.000 euro, anche nel caso di più istanze presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario (vedere gli esempi nel commento all'art. 6, co. 5).

Comma 3 – riguarda la possibilità di cumulo con altri contributi o benefici fiscali, che viene confermata, seppur nella consapevolezza che non sempre risulta di facile applicazione, in quanto vanno armonizzate, nel miglior modo possibile, regole derivanti da discipline diverse. Al momento della presentazione della domanda l'utente dovrebbe aver già inserito la previsione di una presenza, per esempio, di un'agevolazione fiscale, per cui il contributo regionale andrà calcolato sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico. Esempio:

- spesa ammissibile per 24.000 euro – agevolazioni ricevute o richieste per 12.000 euro – parte di spesa rimasta effettivamente a carico: 12.000 euro – il contributo spettante va calcolato su quest'ultimo importo ed è pari a 6.900 euro.

Viceversa, come già avuto modo di sperimentare nel corso degli ultimi due anni con il contributo del Fondo speciale nazionale, eventuali altre contribuzioni che l'utente dovesse percepire dopo essere stato beneficiario del contributo regionale andranno calcolate sull'importo rimasto a carico al netto del contributo regionale già percepito. Esempio, riferito a quello precedente:

- al caso sopra esemplificato rimane una spesa a carico di euro 5.100 (12.000 – 6.900 di contributo regionale) sulla quale gli uffici regionali calcoleranno l'eventuale ulteriore contributo afferente al Fondo speciale nazionale ai sensi della legge 13/1989.

ART. 9 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI COMUNI

Commi 1 e 2 – gli uffici regionali svolgono l'attività istruttoria tramite tre finestre annuali, in relazione al momento in cui i Comuni, a seguito delle azioni già descritte nell'articolo 7, "caricano" sull'applicativo IOL le istanze loro pervenute:

- le istanze caricate dal 1° gennaio al 30 aprile vengono "lavorate" dal competente ufficio regionale entro il termine del 31 maggio, provvedendo ad adottare l'atto di trasferimento ed

erogazione delle risorse ai Comuni (momento in cui nasce l'obbligazione giuridica) e contestualmente comunicando loro l'avvenuto trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle istanze da parte dei cittadini (vi sarà evidenza di questo dato nell'applicativo IOL);

- allo stesso modo si procederà con le istanze caricate dal 1° maggio al 31 agosto, che saranno lavorate dall'ufficio regionale competente entro il 30 settembre;
- similmente avverrà nel corso dell'ultima finestra quadrimestrale, con le istanze caricate dal 1° settembre al 31 dicembre – qui vi è un'apparente anomalia in quanto l'ufficio regionale dovrà necessariamente occuparsi di questo blocco nel corso dell'anno successivo, entro il 31 gennaio; si precisa tuttavia che le istanze "appartengono" di fatto all'annualità in cui sono state presentate, per cui anche se l'erogazione avviene dopo, l'anno di riferimento, in relazione ad esempio all'importo massimo concedibile, rimane quello originario.

Comma 3 – nel caso non vi fossero risorse disponibili la comunicazione ai Comuni va data entro le stesse scadenze di quelle di erogazione.

Comma 4 - disciplina l'iter da applicare alle richieste non soddisfatte, che rimangono valide fino al termine dell'anno successivo e, in caso di nuova disponibilità, vengono soddisfatte secondo l'ordine di presentazione delle istanze da parte dei cittadini – si precisa che le domande giacenti hanno la priorità rispetto alle nuove istanze pervenute.

ART. 10 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI BENEFICIARI

Comma 1 - stabilisce che i comuni entro 30 giorni dalla ricezione delle risorse da parte della Regione devono:

- a) verificare l'esistenza in vita della persona avente diritto - nell'eventualità che la persona sia venuta a mancare nel tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e l'atto di trasferimento delle risorse da parte della Regione che, si ribadisce, è il momento in cui sorge l'obbligazione giuridica, il contributo non potrà essere erogato (vedere commento al comma 3);
- b) verificare che nel tempo intercorso tra quanto dichiarato dal cittadino alla data di presentazione dell'istanza e l'atto di concessione della Regione, lo stesso cittadino non abbia ricevuto/richiesto altri contributi o agevolazioni che possano ridurre la spesa rimasta a suo carico – nel caso, il contributo andrà opportunamente rideterminato ovvero revocato (vedere commenti all'art. 11). Si ritiene che su questo tema possa essere significativo il momento di presentazione della domanda; se ad esempio la persona presenta la domanda a gennaio probabilmente non avrà ancora avuto modo di richiedere le agevolazioni fiscali, mentre al contrario se la presenta a ottobre avrà probabilmente già avuto modo di fare la dichiarazione dei redditi, inserendovi le relative detrazioni;
- c) verificare l'effettiva situazione di residenza ovvero quella di effettivo possesso della certificazione di invalidità o disabilità (vedere commento al comma 2);
- d) concedere ed erogare i contributi ai cittadini, provvedendo contestualmente alle relative comunicazioni (vedere commenti ai successivi commi, nonché all'articolo 11).

Comma 2 – riguarda due fattispecie:

1. la residenza: fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 11, comma 3 della LR 16/2022 (già descritta nel commento all'art. 3, co. 1), il cittadino può:

- a. aver dichiarato di avere la residenza nell'immobile oggetto degli interventi già nel momento della presentazione dell'istanza – in tal caso il contributo verrà concesso ed erogato dal Comune;
- b. aver dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza – possono pertanto esservi due situazioni:
 - nel frattempo, il cittadino ha acquisito effettivamente la residenza, per cui il Comune può concedere ed erogare il contributo;
 - la residenza non è ancora stata effettivamente acquisita; nel caso, il Comune adotta il solo provvedimento di concessione, riservandosi di effettuare il pagamento solo dopo l'avvenuto cambio di residenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di concessione - sul punto vedere più avanti il commento all'art. 11, co. 1, lettera a);
2. il possesso dell'effettiva certificazione di invalidità o disabilità: qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino si sia avvalso dell'opportunità fornita dall'art. 3, co. 3 e 4 (vedere il relativo commento), non avendo ancora terminato l'iter di riconoscimento della condizione, il Comune adotta il solo provvedimento di concessione, riservandosi di effettuare il pagamento solo dopo aver acquisito l'effettiva certificazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di concessione - sul punto vedere più avanti il commento all'art. 11, co. 1, lettera c).

Comma 3 – riguarda i casi di decesso, di cui si è avuto modo di accennare più volte – è direttamente correlato al commento al primo punto del comma 1 – fa testo la data del decesso:

- data del decesso anteriore alla data dell'atto di concessione da parte degli uffici regionali – non vi è alcuna obbligazione giuridica e il contributo non va erogato agli eredi;
- data del decesso posteriore rispetto all'atto di concessione da parte degli uffici regionali – il contributo può essere erogato agli eredi.

Comma 4 – riguarda due fattispecie:

1. persona ricoverata definitivamente in una struttura residenziale:
 - ✓ caso 1: la data di ricovero è anteriore a quella della documentazione di spesa presentata nell'istanza – il contributo non può essere erogato;
 - ✓ caso 2: la data di ricovero è posteriore a quella della documentazione di spesa presentata nell'istanza – il contributo va regolarmente erogato;
2. persona che ha cambiato nel frattempo residenza trasferendosi in altra abitazione:
 - ✓ caso 1: la data della documentazione di spesa presentata è posteriore rispetto a quella del cambio di residenza in un'unità abitativa diversa da quella per cui si chiesto il contributo – il contributo non può essere erogato;
 - ✓ caso 2: la data della documentazione di spesa presentata è anteriore rispetto a quella del cambio di residenza in un'unità abitativa diversa da quella per cui si chiesto il contributo – il contributo va regolarmente erogato.

ART. 11 REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI BENEFICIARI

Riguarda i casi di revoca o rideterminazione in relazione alle verifiche già commentate con riferimento all'articolo 10.

Comma 1 – riguarda i casi di revoca che sono i seguenti:

- a) il cittadino che ha dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza deve acquisire la residenza effettiva entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo da parte del Comune – trascorso tale termine il Comune procede con il preavviso di revoca ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990;
- b) qualora nel corso delle verifiche di cui all'art. 10 il Comune riscontri che il cittadino ha ricevuto altri contributi o agevolazioni pari o superiori alla spesa sostenuta e ammissibile, il contributo viene revocato;
- c) il cittadino che si sia avvalso dell'opportunità fornita dall'art. 3, co. 3 e 4 (vedere il relativo commento), non avendo ancora terminato l'iter di riconoscimento della condizione di invalidità o disabilità, deve presentare al Comune l'effettiva certificazione entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo da parte del Comune – trascorso tale termine il Comune procede con il preavviso di revoca ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Comma 2 – riguarda la rideterminazione del contributo nel caso che nel tempo intercorso tra quanto dichiarato dal cittadino alla data di presentazione dell'istanza e l'atto di concessione della Regione, lo stesso cittadino non abbia ricevuto/richiesto altri contributi o agevolazioni che possano ridurre la spesa rimasta a suo carico – nel caso, il contributo originariamente spettante viene rideterminato al ribasso calcolando il nuovo importo spettante a valere sulla somma rimasta effettivamente a carico.

ART. 12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COMUNI

E' un articolo nuovo ma con contenuti "vecchi", che nel precedente regolamento erano collocati nell'art. 10. Riguarda le modalità di rendicontazione dei Comuni alla Regione, che mantiene sostanzialmente le previsioni della vecchia disciplina. La rendicontazione avviene nei tempi stabiliti nel decreto regionale di concessione con la trasmissione via pec utilizzando la modulistica di cui all'allegato D (una volta era allegato F).

Comma 1 – è l'ex comma 3 del vecchio art. 10 – la tabella contenuta nell'allegato D va così compilata:

- Comune ove è situato l'immobile: indicare il comune effettivo (dato importante soprattutto per i Comuni che presentano le istanze tramite comune capofila);
- Beneficiario numero: inserire semplicemente un numero intero partendo dall'1, senza alcun riferimento al nome e cognome;
- Tipo di intervento: inserire una descrizione sintetica del o degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo;
- Spesa sostenuta: riportare la spesa indicata dal cittadino nella domanda di cui all'allegato B, anche suddivisa, in caso di interventi esterni e interni;
- Spesa ammissibile: indicare la spesa ritenuta ammissibile dopo l'istruttoria e sulla quale è stato calcolato il contributo spettante;
- Contributo concesso: indicare il contributo spettante concesso dal Comune;
- Contributo erogato: indicare il contributo effettivamente erogato, che potrebbe anche non coincidere con quello spettante;
- Contributo non erogato: è la differenza tra il contributo spettante e quello erogato, che costituirà residuo;
- Motivazione: inserire una sintetica motivazione per la quale si è formato il residuo.

Comma 2 – è l'ex comma 4 dell'art. 10 che rimane sostanzialmente inalterato – si precisa che l'eventuale proroga deve essere richiesta prima del termine di scadenza indicato dalla Regione nel provvedimento di concessione.

Comma 3 – è la prima parte dell'ex comma 5 dell'art. 10, di cui si è già parlato nella descrizione degli elementi da inserire nella tabella di cui all'allegato D (casi di revoca o rideterminazione).

Comma 4 – è la seconda parte dell'ex comma 5 dell'art. 10 che disciplina la restituzione dei residui, da eseguirsi entro 60 giorni dal termine di rendicontazione stabilito dalla Regione.

ART. 13 NORME TRANSITORIE

Il **comma 1** dispone che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, per cui (**comma 2**) tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 vanno trattate secondo le disposizioni del vecchio regolamento. Entro il mese di maggio 2025 gli uffici regionali provvederanno all'approvazione dell'ultima graduatoria regionale, relativa a tutte le domande 2024, e alla relativa concessione delle risorse.

Comma 3 – stabilisce che, nel caso in cui alcune domande presentate nel 2024 non fossero finanziate per insufficienza di fondi, queste avranno la priorità, in caso di nuova disponibilità, su quelle presentate nel 2025 ai sensi del nuovo regolamento.

ART. 14 ABROGAZIONI

Il vecchio regolamento di cui al DPR n. 137/2016 viene abrogato con decorrenza 1° gennaio 2025, mantenendo la sua validità esclusivamente per le istanze presentate prima di tale data, come previsto dalle norme transitorie.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

A prescindere dalla data di pubblicazione sul BUR il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

ALLEGATI


Si è già avuto modo in precedenza di descrivere i nuovi allegati nei commenti agli articoli di riferimento. Il regolamento contiene solo 4 allegati rispetto ai 7 della vecchia disciplina:

- A. L'allegato A fornisce una rappresentazione delle varie situazioni di invalidità o di disabilità previste dalle leggi di settore (nel vecchio regolamento era allegato E);
- B. L'allegato B accorpa gli allegati A e C del vecchio testo e rappresenta la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini;
- C. L'allegato C dà al cittadino le indicazioni per la scrittura della relazione sintetica da allegare alla domanda (nel vecchio regolamento era allegato B);
- D. L'allegato D, a uso dei Comuni, reca il format per la presentazione della rendicontazione (nel vecchio regolamento era allegato F).

I vecchi allegati D e G che recavano rispettivamente l'elenco delle domande pervenute nel corso dell'anno e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare da parte dei cittadini, vengono eliminati.


SINTESI DEL PROCEDIMENTO

Come già anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025, per applicazione del nuovo regolamento gli utenti presenteranno istanza ai Comuni, fornendo contestualmente anche la documentazione di spesa già regolarmente quietanzata. I Comuni e gli enti preposti provvederanno all'istruttoria e invieranno attraverso l'applicativo IOL le relative richieste, nei termini previsti dall'art. 7 del regolamento, che di seguito si riepilogano:



Le domande non andranno più trasmesse tramite PEC, che costituirà canale di comunicazione solo per le rendicontazioni.

Il processo idealtipico del procedimento per la concessione dei contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni si può riassumere in 6 fasi, rappresentate nel seguente schema:



Di seguito si rappresentano le 6 fasi dettagliando le azioni per ciascun soggetto (Utente, Comune, Regione) interessato. In alcune fasi di seguito descritte sono rappresentate delle check list a disposizione dei Comuni e degli enti che curano le istruttorie; si precisa che tali check list non

esonerano i soggetti responsabili ad attuare tutti i controlli previsti dal Regolamento e ricadenti nel perimetro determinato dall'autonomia che caratterizza gli enti locali.

Inoltre, come già anticipato, il regolamento prevede che le istanze presentate dai cittadini debbano essere inoltrate all'amministrazione regionale tramite il sistema Istanze On-Line (IOL) da parte dei Comuni o degli altri enti che ne gestiscono l'istruttoria (es. Ente capofila).

Le istanze inserite saranno ritenute valide solamente se inserite dai referenti autorizzati che si autenteranno al sistema tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), LoginFVG Avanzato, o gli altri sistemi riconosciuti. Non saranno pertanto più ricevibili istanze presentate con modalità diverse da IOL (es. email, PEC, ecc.).

Ogni ente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione regionale uno o più nominativi dei referenti incaricati all'inserimento delle istanze nel sistema IOL. Al fine di agevolare tale procedura, per coloro che non avessero ancora provveduto, è stato predisposto un modulo apposito, pubblicato sulla pagina dedicata nel sito regionale, da compilare e inviare a salute@certregione.fvg.it.

Si sottolinea che la comunicazione del referente può essere effettuata, ovvero aggiornata, in qualsiasi momento dell'anno.

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

Il cittadino presenta domanda al Comune con la modulistica allegata al regolamento, reperibile sul sito internet della regione, allegando tutta la documentazione indicata nel regolamento stesso (art. 6). Il Comune provvederà alla regolare protocollazione della domanda.

Si sottolinea che è di fondamentale importanza la data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino al Comune. Questa data infatti sarà presa come riferimento sia per il calcolo dei tempi di ammissibilità delle spese (12 mesi) che per l'ordine di precedenza nel finanziamento in caso di mancanza di risorse.

2. ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE ALLA REGIONE

La successiva fase rimane in capo al Comune / aggregazione di Comuni che curano l'istruttoria della domanda, effettuando le verifiche previste e la successiva trasmissione dei dati alla Regione.

2.1. ISTRUTTORIA

Si riporta di seguito un elenco formato check list a disposizione dei Comuni e degli enti che curano l'istruttoria, con le azioni e le verifiche da attuare in sede di istruttoria.

Azione	Riferimento Regolamento
Completezza istanza	Art. 7 c. 1 lett. a)
<input type="checkbox"/> Presentata istanza da beneficiario o da altri soggetti	Art. 6 c. 1
<input type="checkbox"/> Utilizzo modulistica istanza e bollo	Art. 6 c. 2
<input type="checkbox"/> Corrispondenza tra lavori e indicazioni domanda	Art. 6 c. 3 lett. e)
<input type="checkbox"/> Importo e data ISEE (soglia 60.000,00 €)	Art. 3 c. 1 Art. 6 c. 3 lett. f)
<input type="checkbox"/> Tipologia ISEE: sociosanitario / ordinario	Art. 2, c. 2

<input type="checkbox"/> Relazione descrizione barriere architettoniche	Art. 6 c. 4 lett. a) Allegato C Art. 6 c. 5
<input type="checkbox"/> Autorizzazione proprietario dell'immobile (solo se locazione)	Art. 6 c. 4 lett. c)
<input type="checkbox"/> Autorizzazione e consenso condominio (solo opere condominiali)	Art. 6 c. 4 lett. d) ed e)
Condizione del beneficiario	
<input type="checkbox"/> Condizione disabilità	Art. 3 c. 2 lett. a) allegato A Art. 6 c. 4 lett. b)
<input type="checkbox"/> Eventuale certificato medico aggiuntivo	Art. 3 c. 2 lett. b) Art. 6 c. 4 lett. b)
<input type="checkbox"/> Eventuale certificazione sostitutiva	Art. 3, c. 3 Art. 6 c. 4 lett. b)
<input type="checkbox"/> Situazione residenza: residenza già effettiva o impegno ad acquisirla nei tempi previsti	Art. 6 c. 3 lett. a)
Opere e interventi	
<input type="checkbox"/> Verifica interventi ammissibili	Art. 5, c. 1
<input type="checkbox"/> Garanzia accessibilità/adattabilità esterna e/o interna	Art. 4 c. 1 e 2
<input type="checkbox"/> Verifica esclusione opere già obbligatorie L. 13/89	Art. 4 c. 3
<input type="checkbox"/> Opere già oggetto di contributo regionale	Art. 4 c. 4
<input type="checkbox"/> Accerta la regolare esecuzione delle opere	Art. 7 c. 1 lett. b)
Documentazione giustificativa delle spese	
<input type="checkbox"/> Presenza fatture e altra documentazione giustificativa, intestazione, ecc.	Art. 6 c. 4 lett. f)
<input type="checkbox"/> Data delle fatture compresa entro i 12 mesi precedenti a quella di presentazione dell'istanza	Art. 6 c. 4 lett. f)
<input type="checkbox"/> Ricevuta condominio, quota di competenza	Art. 6 c. 4 lett. g)
Importo contributo	
<input type="checkbox"/> Determinazione importo in caso di interventi sia di accessibilità esterna che interna	Art. 6 c. 5
<input type="checkbox"/> Determinazione importo in caso di opere di uso condominiale per una o più persone con disabilità	Art. 6 c. 6
<input type="checkbox"/> Determinazione importo contributo	Art. 8, c. 1
<input type="checkbox"/> Massimale concedibile di 10.000 euro/anno	Art. 8, c. 2
<input type="checkbox"/> Spesa ammissibile nel limite di 50.000,00 euro	Art. 5 c. 4
Altri contributi/agevolazioni	
<input type="checkbox"/> Richiesta di altre agevolazioni	Art. 6 c. 3 lett. b) Art. 8 c. 3

Il Comune protocolla la domanda, entro 30 gg svolge l'istruttoria e trasmette alla Regione via IOL entro il 30/04 (o 31/08 o 31/12) le richieste pervenute compilando i campi all'interno dell'applicativo.

L'accesso avviene tramite SPID / login FVG (vedi Linee Guida) esclusivamente da parte dei referenti comunicati dai Comuni stessi.

2.2. IOL: TRASMISSIONE TRAMITE INSERIMENTO DEI DATI IN PIATTAFORMA

I dati necessari per la concessione dei contributi in oggetto saranno trasmessi esclusivamente tramite la piattaforma Istanze Online (IOL). Si tratta di un sistema ampiamente utilizzato in regione per la presentazione delle domande online, che funge esclusivamente da canale di comunicazione dei dati. Non vengono effettuati controlli di merito sui dati inviati; pertanto, la responsabilità rimane a carico dell'ente incaricato dell'istruttoria.

Come già anticipato, ogni ente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione regionale i nominativi dei referenti incaricati dell'inserimento delle istanze nel sistema IOL. La direzione regionale confronterà i nominativi tracciati nell'inserimento delle istanze con i nominativi autorizzati dagli enti; pertanto, **gli inserimenti di istanze che non troveranno tale corrispondenza non saranno presi in considerazione.**

Una volta comunicati i nominativi, l'amministrazione regionale provvederà a comunicare agli interessati il link per l'accesso alla piattaforma.

Ogni referente è responsabile delle istanze che inserisce nel sistema IOL e avrà accesso esclusivamente alle domande da lui inserite, senza poter visualizzare quelle inserite da altri referenti. Di conseguenza, un ufficio istruttore composto da più referenti dovrà porre particolare attenzione alla gestione delle istanze.

Se un referente trasmette un'istanza e successivamente ritiene necessario correggerla o modificarne i dati, dovrà necessariamente sostituirla con una nuova istanza. L'ufficio regionale competente prenderà in considerazione esclusivamente l'ultima istanza inviata, verificando il codice identificativo del beneficiario.

Sul sito regionale sarà disponibile una breve guida alla compilazione dell'applicativo IOL.

3. concessione ed erogazione al comune

Una volta effettuata la trasmissione dei dati da parte dei Comuni, INSIEL Spa fornirà alla Regione uno "scarico" dei dati in formato excel, sui quali l'amministrazione regionale eseguirà alcuni controlli di coerenza, in particolare sulla corrispondenza dei referenti nominati per l'inserimento delle istanze.

quadrimestre	periodo	Termine ultimo erogazione delle risorse da Regione a Comuni
Primo quadrimestre	1° gennaio - 30 aprile	31 maggio
Secondo quadrimestre	1° maggio - 31 agosto	30 settembre
Terzo quadrimestre	1° settembre - 31 dicembre	31 gennaio anno successivo

Una volta terminati i controlli di coerenza, ed entro i termini indicati nella tabella riepilogativa sopra riportata (cfr. art. 9 c. 2), la Regione adotterà il provvedimento di concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento. L'adozione del provvedimento farà sorgere l'obbligazione giuridica nei confronti del beneficiario, ovvero degli eredi in caso di decesso

del beneficiario. A seguito di tale adozione la Regione provvederà a comunicarne i risultati ai Comuni interessati.

Il decreto di concessione stabilirà il termine entro il quale i Comuni dovranno presentare alla Regione il rendiconto dei contributi ricevuti.

4. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO

Il Comune, entro 30 giorni dalla data del decreto che trasferisce le risorse, eseguite le opportune verifiche, adotta il provvedimento di concessione ed erogazione delle risorse agli utenti. Nei casi descritti nei commenti all'art. 10 il Comune adotta il solo provvedimento di concessione, dandone opportuna comunicazione all'utente.

Il Comune, pertanto, prima dell'erogazione del contributo al beneficiario verifica:

Azione	Riferimento Regolamento
<input type="checkbox"/> Esistenza in vita del soggetto	Art. 10 c. 1 lett. a) Art. 10 c. 3
<input type="checkbox"/> Situazione di residenza e di presenza a domicilio (in caso di ricovero in struttura residenziale)	Art. 10 c. 1 lett. c) Art. 10 c. 4
<input type="checkbox"/> Correttezza importo contributo (verifica contributi/benefici fiscali)	Art. 10 c. 1 lett. b)
<input type="checkbox"/> Effettiva certificazione del riconoscimento della condizione di disabilità in caso di presentazione istanza con certificato medico sostitutivo	Art. 10 c. 1 lett. c) Art. 3 c. 3 e 4

5. TRASMISSIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Come specificato all'art. 12, il Comune invia alla Regione una rendicontazione unica dei casi trattati nel singolo quadrimestre entro il termine stabilito nel decreto di concessione regionale, utilizzando l'apposito allegato D, che contiene:

- La dichiarazione di cui alla rendicontazione semplificata prevista dall'art. 42 della legge regionale 7/2000;
- La tabella riepilogativa.

Gli eventuali contributi non concessi o non erogati andranno restituiti entro 60 giorni dal termine stabilito dal decreto di concessione. Gli uffici regionali provvederanno ad emettere apposita avisatura tramite Pago PA.

6. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

La Regione al termine del procedimento adotta il decreto di approvazione del rendiconto complessivo sulla base della documentazione inviata dai Comuni.

RIEPILOGO TRASMISSIONI AMMESSE

Di seguito si riporta una breve tabella che riepiloga le comunicazioni previste da parte dei Comuni verso la Regione unitamente al canale di trasmissione ammesso:

Comunicazione	Canale ammesso
Comunicazione/rettifica referente IOL	Via PEC
Istanze di contributo presentate dai cittadini	<u>Solo IOL</u>
Inoltro rendicontazione	Via PEC

ANNUALITÀ 2025 - LA FASE TRANSITORIA

Come già anticipato in una parte precedente del documento, le domande presentate dai cittadini ai Comuni nel corso del 2024 sono trattate alla “vecchia maniera” ovvero secondo le disposizioni previste dal regolamento precedente di cui al DPR n. 137/2016. Le domande, che sono state presentate dai cittadini su base preventiva, vanno trasmesse alla Regione attraverso la previgente modulistica e via PEC (e non via IOL) entro il 31 marzo 2025.

La Regione provvederà a formare l'ultima graduatoria redatta secondo le indicazioni del DPR n. 137/2016 e a concedere le risorse ai Comuni che tratteranno le relative pratiche ai sensi del vecchio regolamento.

Ciò comporta che nel 2025 vi sarà la complicazione di trattare le pratiche in maniera “mista”:

- quelle del 2024 con le procedure del vecchio regolamento,
- quelle del 2025 con le nuove modalità.

Si evidenzia inoltre che, qualora nel corso del 2024 ci fossero state situazioni relative ad istanze respinte, ad esempio per carenza di documentazione oppure perché i documenti di spesa erano antecedenti all'inoltro dell'istanza (vecchio regolamento), sarà possibile da parte dell'utente ripresentare l'istanza nel 2025 ai sensi del nuovo regolamento, fermo restando che la spesa non sia stata effettuata più di 12 mesi prima della presentazione della nuova domanda.

i materiali

Entro la fine dell'anno verrà aggiornata la pagina internet dedicata al procedimento con i seguenti materiali.

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA13/>

Materiali a disposizione dei cittadini:

- **Normativa** - Nel menu a destra del sito internet saranno presenti i link alla Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 e al regolamento di cui al Dpreg n. 162 del 10 dicembre 2024;
- **Modulistica istanze cittadini** - Saranno pubblicati i moduli allegati al regolamento, in particolare l'allegato B "Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni ad uso residenziale", e l'allegato C "Indicazioni per la descrizione delle barriere architettoniche e delle opere realizzate, con quantificazione della spesa";
- **FAQ** – verranno pubblicati con cadenza regolare i quesiti presentati da operatori e cittadini.

Materiali per gli operatori/referenti dei Comuni:

- **Modulo referenti** - A disposizione dei Comuni e delle aggregazioni di Comuni sarà pubblicato il modulo con il quale è possibile comunicare i referenti deputati all'inserimento dei dati in IOL;
- **Guida all'accesso a IOL** – breve guida provvista di screenshot e descrizioni che supportino i referenti nella compilazione dei campi;
- **Simulatore calcolo contributo** – verrà inserito un foglio excel contenente un simulatore di calcolo del contributo a disposizione dei Comuni;
- **Elenco interventi ammissibili per edifici post 11 agosto 1989** – per gli edifici post 11 agosto 1989 sono ammissibili solo gli interventi di adattabilità secondo l'elenco fornito;
- **Modello informativa per il trattamento dei dati personali** – su richiesta dei Comuni è stato redatto un modello di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR), da modificare e adattare a cura dei Comuni e delle aggregazioni di Comuni interessati al procedimento;
- **Circolare** – all'interno della pagina web sarà pubblicata la presente circolare esplicativa.

CONTATTI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Unità operativa specialistica (UOS) di bilancio e coordinamento strategico
PEC: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Ranieri Zuttion – Direttore di Servizio
Responsabile dell'istruttoria: Sergio Boscarol, tel. 040 3775584, sergio.boscarol@regione.fvg.it -
titolare di posizione organizzativa

Referenti:

Caterina Pennazzato - tel: 040 377 5543, caterina.pennazzato@regione.fvg.it

Laura Codutti- tel: 040 377 5686, laura.codutti@regione.fvg.it

Tobia Miccoli - tel. 040 3775627, tobia.miccoli@regione.fvg.it

CRIBA - Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche Friuli Venezia Giulia

Sede Udine, via Gervasutta 48, atrio dell'ingresso principale
Orari da lunedì a venerdì 9,00 – 13,30, pomeriggio su appuntamento
Contatti telefono 0432 – 174 51 61, e-mail criba@criba-fvg.it
Referenti: dott. Michele Franz, arch. Paola Pascoli